

Legge regionale 05 novembre 1997 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 3

(Finanziamenti in vari settori di intervento regionale)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997, di cui lire 1.000 milioni da ripartire fra i soli Comuni capoluogo di provincia a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate di lire 1.268 milioni e di lire 732 milioni accertate rispettivamente sui capitoli 1051 e 1070 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci, i cui stanziamenti sono conseguentemente elevati di pari importo per l'anno 1997.
- 2.** Gli stanziamenti dei capitoli 156, 180 e 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 300 milioni, di lire 1.500 milioni e di lire 1.200 milioni per l'anno 1997. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 157 del medesimo stato di previsione.
- 3.** Lo stanziamento del capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 50 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 550 del medesimo stato di previsione.
- 4.** Gli stanziamenti dei capitoli 4745 e 4965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 200 milioni per l'anno 1997.
- 5.** Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Pordenone, è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Gorizia, un'assegnazione straordinaria di fondi nella misura massima di lire 20 milioni a carico del capitolo 4976 la cui denominazione viene così integrata: << e per l'attività dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali - Sezione di Gorizia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

7. All'onere complessivo di lire 950 milioni derivante dal commi 4, 5 e 6 si provvede per lire 850 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 705 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei Comuni turistico-costieri della regione interessati dalle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 per interventi di riparazione dei danni subiti.

9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dei danni subiti e del preventivo di spesa degli interventi da realizzare. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8520 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 31- programma 3.4.5 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni turistico-costieri per interventi di riparazione dei danni subiti in conseguenza delle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.

11. Lo stanziamento del capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1997.

12. All'onere complessivo di lire 600 milioni derivante dai commi 10 e 11 si provvede con la maggiore entrata accertata sul capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo.

13. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di società sportive regionali per l'attività di partecipazione a competizioni promosse o organizzate da Federazioni nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute.

14. Per le finalità previste dal comma 13 lo stanziamento del capitolo 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8920(partita n. 701 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio) del medesimo stato di previsione.

15. In sede di prima applicazione l'intervento di cui al comma 13 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società di calcio Udinese Spa e per lire 100 milioni a favore di ciascuna delle società di basket di Gorizia e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A.

16.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera II), L. R. 10/2012